



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 354 del 12-04-2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio: ATTIV. PRODUTTIVE

**Oggetto: ALLEVAMENTO OVINO AZIENDA G.S. DI SFORZINI GIUSEPPE -
CODICE AZIENDALE IT007MC346 - SEQUESTRO PER FOCOLAIO DI
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (SCRAPIE CLASSICA).**

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di aprile, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

VISTA l'ordinanza sindacale n. 342 del 29.03.2018 con la quale veniva ordinato il sequestro cautelativo per sospetta encefalopatia spongiforme bovina (scrapie) dell'allevamento ovino dell'azienda G.S. di Sforzini Giuseppe, codice aziendale IT007MC346, sito in loc. Pianello del Comune di Camerino;

VISTA la nota del Servizio Veterinario - Sanità Animale dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3 di Macerata, distretto di Camerino, prot. 2.280.40/1/0099808 del 12.04.2018, in atti al n. 8880 del 12.04.2018 di protocollo del Comune di Camerino, con la quale si comunica che la positività al test rapido nei confronti della "Encefalopatia Spongiforme Bovina - Scrapie", del campione di tronco encefalico di un ovino morto in stalla codice IT043000157924, appartenente all'allevamento ovino dell'azienda G.S. di Sforzini Giuseppe, codice aziendale IT007MC346, sito in loc. Pianello del Comune di Camerino è stata/o tipizzata/o dall'Istituto Superiore di Sanità come Scrapie Classica;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 08/04/1999 "Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini", modificato del D.M. del 30/10/2007 G.U. n. 30 del 05.02.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili”;

VISTO il Regolamento CE n. 1492/2004 che modifica il Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento Europeo, per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali della specie bovina, ovina e caprina, il commercio e l'importazione di sperma ed embrioni degli ovini e dei caprini ed i materiali specifici a rischio;

VISTO il D.M. 17 dicembre 2004 “Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” G.U.R.I. del 03.03.2005 n. 51;

VISTO il Regolamento CE 630/2013 del 28 giugno 2013;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute DGSAF 0018184-P-24/09/2013 avente per oggetto: TSE – Regolamento 630/2013/CE del 28 agosto 2013 che modifica gli allegati del Regolamento n. 999/2001/CE;

ATTESA la necessità di provvedere con urgenza a quanto richiesto al fine di evitare il diffondersi del focolaio infettivo;

ORDINA

- 1) l'immediato sequestro del gregge ovino di proprietà dell'azienda G.S. di Sforzini Giuseppe, codice aziendale IT007MC346, sito in loc. Pianello del Comune di Camerino;
- 2) al proprietario del suddetto allevamento, custode degli animali, di collaborare con il Servizio Veterinario - Sanità Animale dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3 di Macerata per tutte le operazioni necessarie e di segnalare nel più breve tempo possibile eventuali segni patologici sugli animali custoditi e di fornire le indicazioni di interesse epidemiologico del caso;
- 3) l'identificazione di tutti i capi presenti nel gregge e relativo censimento;
- 4) l'isolamento degli animali clinicamente sospetti dagli animali sani fino al completamento delle operazioni di abbattimento selettivo o macellazione, quest'ultima solo dopo richiesta al Ministero della Salute e accoglimento della stessa;
- 5) il divieto di movimentazione di ovini in entrata ed in uscita dall'allevamento stesso, se non per essere inviati all'abbattimento selettivo o macellazione;
- 6) di provvedere alla distruzione delle placenti, dei feti e degli involucri fetali conseguenti ad eventuali aborti ed alla disinfezione delle aree destinate ai parti mediante ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M;
- 7) di dare pronta comunicazione al Servizio Veterinario - Sanità Animale dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3 di Macerata di ogni eventuale morte o aborto;
- 8) di mantenere o custodire gli ovini di cui sopra con la prescrizione tassativa di:
 - impedire l'accesso a persone estranee;
 - osservare rigorose norme igieniche per alimentazione e governo degli animali;
 - di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;
 - di non trasportare fuori dal luogo infetto le carcasse e le carni che possano determinare l'eventuale propagazione dell'infezione;
 - di identificare, così come disposto dal Reg. CE 211/2004, tutti gli ovini e/o caprini che nasceranno all'interno dell'allevamento;
- 9) che tutti gli ovini presenti nell'allevamento siano sottoposti a prelievo di sangue per procedere alla successiva genotipizzazione presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche;
- 10) che l'abbattimento sia effettuato sotto controllo ufficiale, presso un mattatoio dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3 di Macerata e che lo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti siano inviate per la distruzione presso un impianto di

“categoria 1” autorizzato ai sensi del regolamento CE 1774/2002 tramite Ditta autorizzata, o la macellazione per il consumo umano, dietro richiesta dell'allevatore al Ministero della Salute e il suo accoglimento, degli ovini maschi con genotipo differente da ARR/ARR e delle femmine con uno o entrambi gli alleli VRQ o con genotipo in cui non sia presente almeno un allele ARR;

- 11) che gli agnelli femmina, nati successivamente dalle pecore gravide al momento dell'indagine epidemiologica e destinati alla rimonta, siano anch'essi sottoposti a genotipizzazione e se aventi un allele ARR possono essere utilizzati per la riproduzione, mentre altre combinazioni alleliche siano abbattuti o macellati per il consumo umano dietro richiesta dell'allevatore al Ministero della Salute e suo accoglimento;
- 12) che gli agnelli maschi, nati successivamente dalle pecore gravide al momento dell'indagine epidemiologica e destinati alla rimonta, siano anch'essi sottoposti a genotipizzazione e se aventi un doppio allele ARR (ARR/ARR) possono essere utilizzati per la riproduzione, mentre altre combinazioni alleliche siano abbattuti o macellati per il consumo umano dietro richiesta dell'allevatore al Ministero della Salute e suo accoglimento;
- 13) che al termine delle operazioni di abbattimento selettivo o macellazione degli animali, le strutture fisse dell'allevamento siano accuratamente disinfettate con ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M;
- 14) che, solo nel caso in cui non si ricorra all'abbattimento selettivo, le strutture fisse e/o mobili non adeguatamente disinfettabili come mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici, paglia, fieno, lettiere, letame ecc. contaminati siano distrutti ove possibile con il fuoco;
- 15) che i proprietari e/o detentori identificati al punto 1 sono tenuti a fornire tutta la necessaria collaborazione alle operazioni di cui sopra, con particolare riferimento al governo ed al contenimento degli animali.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, s'intendono richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il presente provvedimento resterà in vigore fino al completo risanamento del gregge citato o fino a nuove comunicazioni del Servizio Veterinario competente, a nuove disposizioni del Ministero della Salute o dell'Assessorato alla Sanità della Regione Marche

AVVERTE

il ripopolamento degli allevamenti sarà consentito come previsto dal Reg. CE n. 999/2001 e s.m.i. e preventivamente concordato con il Servizio Veterinario - Sanità Animale dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3 di Macerata.

DEMANDA

il Comando di Polizia Locale, i Carabinieri Forestali, tutte le forze di Polizia ed il Servizio Veterinario dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3, sono incaricati del rispetto della presente Ordinanza.

Notificare la presente ordinanza al sig. Sforzini Giuseppe, presso l'azienda sita in loc. Pianello del Comune di Camerino.

Le infrazioni alla stessa sono punite a termini di legge.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA